COMUNE DI PISA

Direzione Servizio Demografici – Sociale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito:

sentenza n. 710/2017, con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha accolto l'appello promosso dal Comune di Camaiore avverso la sentenza di primo grado n. 165/08, del Tribunale di Pisa ed ha disposto il pagamento delle spese sostenute dal comune di Camaiore per *domicilio di assistenza* nei confronti di cittadini residenti nel comune di Pisa.

Soggetto creditore:
Denominazione: COMUNE DI CAMAIORE
Codice fiscale:_____ Partita Iva: 00190560466
Residenza / Sede legale: Piazza San Bernardino da Siena n.1 Camaiore (Lucca)

Importo complessivo del debito: € 35.841,30

di cui: € 27.312,31 per capitale
€. 8.528,98 per interessi dal 3.01.2002 fino al saldo

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
Trattasi di causa iniziata nel 1989 e conclusasi a marzo 2017. La sottoscritta è stata assegnata alla direzione scrivente nel maggio 2015 e non è stata mai informata di tale contenzioso né ha ritrovato traccia nel materiale trasmesso dal precedente dirigente. Perciò ha richiesto con nota prot. n.0089478/2017 una esauriente relazione tecnica necessaria ai fini degli adempimenti in argomento che sarà trasmessa non appena pervenuta.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
X non si ravvisano profili di responsabilità;
si rinvengono i seguenti profili di responsabilità: _____
_____
In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenza Corte d'Appello n.710 del 24/03/2017; nota prot. n.24913 del 19/04/2017 del comune di Camaiore relativa al prospetto delle spese; verbale Corte d'Appello correzione errore materiale dispositivo sentenza n.710/2017 del 12/10/2017; relazione pervenuta dalla Direzione Avvocatura in risposta alla nota prot. n. 89478/2017.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 26 ottobre 2017

LA DIRIGENTE
Laura Ballantini

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica
~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

OGGETTO: COMUNE di PISA c/ COMUNE DI CAMAIORE – Sentenza sfavorevole all'Ente della Corte di Appello di Firenze – Relazione debito fuori bilancio.

****

1.**Giudizio di primo grado** - Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, il Comune di Pisa, per sentirlo condannare alla restituzione delle spese sostenute per il ricovero della Sig.ra Sara Vanni e della figlia minore presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa.

Il Comune di Camaiore, per il periodo dal 27.07.1998 al 30.06.1999, richiedeva il rimborso della somma pari a Lire 52.884.000 per prestazioni di assistenza sociale oltre interessi, nonché il pagamento delle ulteriori somme maturate per il medesimo titolo.

Nell'atto di citazione, l'Amministrazione ricorrente sosteneva che il Comune di Pisa convenuto era tenuto al rimborso delle predette spese, sulla base della L. 6972/1890 e della Legge Regionale Toscana n. 72/97. In base a tale normativa, gli interventi a tutela dell'infanzia e della adolescenza sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, mentre gli oneri di spesa sono a carico del Comune presso il quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso, in quanto vi ha dimorato per più di due anni; questi ultimi– a parere di parte attrice – sarebbero a carico del Comune di Pisa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In particolar modo, l'Amministrazione rilevava che la L. 328/00, riorganizzando il sistema di assistenza sociale, aveva determinato il superamento dell'istituto del "domicilio di soccorso", con contestuale abrogazione dell'art. 72 L. 6972/1890.

2. **La sentenza del Tribunale di Pisa** - Sulla questione si pronunciava il Tribunale di Pisa che, con sentenza n. 165/08, depositata in data 01.02.2008, favorevole al Comune di Pisa, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite.

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice di prime cure respingeva la domanda attorea sul presupposto che non era stato assolto l'onere probatorio né la mancata contestazione dei singoli fatti, da parte del Comune di Pisa, poteva avere automaticamente l'effetto di prova; il Comune convenuto, continuava il giudice, ha eccepito fin dall'inizio l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito dell'atto di citazione, eccezione che deve intendersi estesa a tutti i profili del merito compresa la prova del credito fatto valere in giudizio.

3. **Impugnazione della sentenza** - Il Comune di Camaiore, con atto notificato in data 13.03.2009, proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo alla Corte d'Appello di Firenze di condannare il Comune di Pisa al pagamento, a favore dell'appellante, della somma pari a Lire 52.884.000 (euro 27.312,31), oltre interessi.

In primo luogo, il Comune di Camaiore contestava la decisione del Tribunale nella parte in cui, discostandosi di fatto dai principi e dai risultati raggiunti dall'evoluzione giurisprudenziale, non teneva conto della mancata contestazione dei fatti operata dal Comune di Pisa.

In secondo luogo contestava la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui respingeva la domanda attorea sul presupposto della mancata prova della spesa per la quale veniva richiesta la restituzione.

Si costituiva il Comune di Pisa, il quale, in primo luogo, osservava come il convenuto non fosse vincolato alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto

dedotta dalla controparte. In secondo luogo, sulla mancata prova della spesa, faceva notare che mancava un titolo idoneo a comprovare il credito vantato dal Comune di Camaiore. Quindi, dopo aver sollevato l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, chiedeva il rigetto dell'appello.

4. Sentenza della Corte di Appello di Firenze - Con sentenza n.710/2017 la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'Appello del comune di Camaiore, ritenendo fondata la richiesta di restituzione delle somme già versate dallo stesso Ente e condanna il Comune di Pisa alle spese di giudizio.

L'Avvocatura valuterà, entro i termini di legge, se ci sono i presupposti per proporre ricorso in Cassazione.

avv. Giuseppina Gigliotti

Comune di Camaiore

Avvocatura e Servizi Legali
Prot. n. 26953

Camaiore, 19.04.2017

Al **COMUNE DI PISA**
Ufficio Avvocatura Civica

pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: Comune di Pisa / Comune di Camaiore. Sentenza Corte di appello di Firenze n. 710 del 24.03.2017 – prospetto somme dovute.

In riferimento alla Vs nota del 10.04 u.s - prot. 29877, si trasmette il prospetto dettagliato delle spettanze dovute al Comune di Camaiore, così come deciso nella sentenza in oggetto:

1) Restituzione spese sostenute di **euro 27.312,31** oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione di primo grado (03.01.2002) al saldo, ad oggi pari ad **euro 8.528,98;**

2) Competenze liquidate in primo grado:

diritti	€ 1.950,00
onorari	€ 3.950,00
	€ 5.900,00
spese generali 12,50%	€ 737,50
totale imponibile	€ 6.637,50
C.A.P. 4%	€ 265,50
I.V.A. 22%	€ 1.518,66
	€ 8.421,66
Spese esenti liquidate	€ 197,94
TOTALE	**€ 8.619,60**

3) Competenze liquidate in secondo grado:

compenso	€ 6.615,00
spese generali	€ 992,25
totale imponibile	€ 7.607,25
C.A.P. 4%	€ 304,29
I.V.A. 22%	€ 1.740,53
	€ 9.652,07
Spese esenti	€ 358,11
TOTALE	**€ 10.010,19**

Restando in attesa del dovuto pagamento si inviano distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Michele Parenti

Comune di Camaiore - Piazza San Bernardino, 1 - 55041 CAMAIORE (LU)
Codice fiscale e P.IVA: 00190560466 e-mail certificata: comune.camaiore@cert.legalmail.it
centralino: Tel. 0584 9861 - Numero Verde 800 015689

PISA
- 3 GEN. 2002
Pro 102
Cat

Avv. FRANCESCO FRATI
Via S. Francesco, 10
Tel. 0584/49310 - Fax 31314
55049 VIAREGGIO

COPIA

Avv. LUCA LO PRESTI
Avv. FIORELLA CASETTA
Dott. MASSIMILIANO BUONACCORSI
Dott. NICOLA MARASCIULO
Dott. EMILIO SOPPELSA

STUDIO LEGALE
55049 VIAREGGIO - VIA S. FRANCESCO, 10
TEL. 0584/31.846 - 49.310 - 943.001 - 962.878 - 46.801 - FAX 0584/31.314

Patrocinante in Cassazione
Avv. FRANCESCO FRATI
Avv. CARLO ANDREA GEMIGNANI
Avv. PAOLO VANNI

TRIBUNALE DI PISA

Atto di citazione

COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, dott. Cristiano Ceragioli, rappresentato e difeso, giusta delibera di G. M. n. 171 del 18 giugno 2001 (doc. 1), dall'avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Gustinucci, nello suo studio in Pisa, Lungarno Galilei, n. 2, per delega a margine del presente atto,

premesso

che l'Amministrazione comparente, nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di assistenza sociale, ha disposto, con provvedimento del dirigente di settore n. 231 del 22.8.1998, l'inserimento della sig.ra Sara Vanni e della figlia minore Elisa Pardini - la prima nata a Pisa il 10.8.1978, la seconda nata a Pietrasanta l'1.3.1998 - presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa, gestita dalla Cooperativa "Il Simbolo";

che l'intervento si è reso necessario a seguito del "*verificarsi di gravi problemi di convivenza legati all'elevata conflittualità nella coppia genitoriale*", così come risulta dalla relazione dell'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Camaiore diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze e dall'ordinanza emessa da quest'ultimo organo giudiziario n. 1588 dell'11.8.1998 (docc. 2 e 3);

che con il sopra citato provvedimento dirigenziale - il quale è stato adottato in base agli artt. 45, comma 7, lett. h), e 54, commi 1 e 2 , della legge regionale toscana n. 72 del 3 ottobre 1997 - l'Amministrazione comunale, al fine

MANDATO

In qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Camaiore, giusta delibera G.M. n. 171 in data 18 giugno 2001, delego l'avv. Francesco Frati a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado anche di appello. Eleggo domicilio presso l'avv. Pietro Gustinucci, nel suo studio in Pisa Lungarno Galilei, n. 2.

IL SINDACO

E' autentica

AVVOCATURA CIVICA
ARRIVO 3/1/2002
PROT. 6/02
FASC. 3 C 2002

di provvedere al pagamento delle spese di ricovero per il periodo dal 27.07.1998 al 31.12.1998, ha assunto un impegno di spesa pari a £.24.648.000;

che con successiva deliberazione n. 717 del 28 dicembre 1998 la Giunta municipale, in relazione al periodo dall'1.01.1999 al 30.06.1999, ha autorizzato l'ulteriore spesa di £. 28.392.000;

che nel luglio 1999, in seguito ad accertamenti anagrafici, la comparente ha potuto verificare che la sig.ra Sara Vanni, al momento dell'inserimento presso la Comunità "Progetto Demetra" - avvenuto in data 27.7.1998 -, aveva il proprio domicilio di soccorso nel Comune di Pisa, essendovi stata residente dal 7 gennaio 1995 al 23 giugno 1997 (doc. 4);

che infatti il domicilio di soccorso è individuato presso il comune nel quale il cittadino "*abbia per più di due anni dimorato.....senza notevoli interruzioni*" (art. 72, comma 1, punto 1, della legge 17 luglio 1890 n. 6972);

che d'altra parte è da escludere che la sig.ra Vanni avesse maturato il domicilio di soccorso nel Comune di Camaiore, avendovi risieduto soltanto nel periodo dal 23.6.1997 al 2.3.1999;

che di conseguenza, ai sensi dell'art. 73 della stessa legge, anche la figlia minore Elisa Pardini aveva assunto il domicilio di soccorso "*dell'esercente la patria potestà*", ossia della madre;

che la legge regionale toscana n. 72/97 prevede che gli interventi particolari a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza "*sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dell'ente gestore delle misure medesime*" (art. 54, comma 1), mentre i conseguenti "*oneri di spesa sono a*

carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso di cui agli artt. 72 e seguenti della legge 6972/1890";

che su tali basi l'Amministrazione comunale, con atto prot. n. 25086 in data 7 luglio 1999, ha richiesto al Comune di Pisa il rimborso delle spese sostenute per il ricovero della sig.ra Vanni e di sua figlia nel periodo compreso tra il 27.7.1998 e il 30.6.1999, per un importo complessivo pari a £. 52.884.000 (doc. 5);

che quest'ultimo ente ha declinato la propria competenza sostenendo che le spese del ricovero di cui è causa spettano al Comune di Camaiore (doc. 6);

che per risolvere la controversia le parti concordemente hanno deciso di chiedere il parere della Regione Toscana (docc. 7 e 8), la quale, con nota prot. n. 105/24628/09.03 del 30.8.2000 del Dirigente del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà (doc. 9), ha affermato che gli oneri di cui si tratta sono "*a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso....*" e, dunque, del Comune di Pisa;

che nonostante tale parere e i ripetuti tentativi di pervenire a una definizione bonaria della controversia niente è stato possibile ottenere da controparte (docc. 10 e 11).

Tutto ciò premesso,

cita

il **COMUNE DI PISA**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Pisa, P.zza XX Settembre, a comparire dinanzi al Tribunale di Pisa, Giudice Unico designando a norma dell'art.168 bis c.p.c., all'udienza che si terrà il giorno 15 marzo 2002 ore di rito, per ivi sentire condannare, per i motivi di cui in premessa, l'Amministrazione convenuta al pagamento a favore del Comune di Camaiore della somma di lire 52.884.000, oltre interessi, nonché al pagamento delle

ulteriori somme maturate e maturande per il medesimo titolo in corso di causa. Con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza come sopra fissata nelle forme e modi previsti dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.. Con avvertenza che in difetto di costituzione si procederà in contumacia.

Si producono. 1) deliberazione di G. M. n. 171 del 18 giugno 2001; 2) relazione Ufficio Servizio Sociale in data 27.7.1998; 3) ordinanza Tribunale per i minorenni di Firenze n. 1588 dell'11.8.1998; 4) certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Pisa ; 5) nota del Dirigente del Settore 3 del Comune di Camaiore prot. n. 25086 del 7.7.1999; 6) nota del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Pisa prot. n. 28911 del 27.7.1999; 7) nota del Dirigente del Settore 3 del Comune di Camaiore prot. n. 8060 dell'8.2.2000; 8) nota del Responsabile del Servizio Sociale dell'Azienda U.S.L. n. 5 prot. n. 2257 del 14.3.2000; 9) nota del Dirigente del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana prot. n. 105/24628/09.03 del 30.8.2000; 10) nota del Dirigente del Settore n. 3 del Comune di Camaiore prot. n. 3577 del 29.1.2001; 11) nota del Dirigente del Settore n. 3 prot. n. 21 del 30.3.2001.

Viareggio-Pisa, 20 ottobre 2001

avv. Francesco Frati

COMUNE DI PISA
Archivio Generale
-3 GEN 2002

COMUNE DI PISA
PIAZZA XX SETTEMBRE

3 GEN. 2002

AVV. FRANCESCO FRATI
Via Verdi, 281 - 55049 VIAREGGIO
Tel. 0584 49310
Fax 0584 31314

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Atto di citazione in appello

COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, Giampaolo Bertola, rappresentato e difeso, giusta delibera della G.M. n. 80 del 9.3.2009 dall'avvocato Francesco Frati ed elettivamente domiciliato in Firenze, via G. Vico, n. 22, presso lo studio dell'avv. Alessandra Castagna, per delega a margine del presente atto,

espone

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Amministrazione comparente conveniva in giudizio il Comune di Pisa per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 62.984.000, oltre interessi, a titolo di rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni di assistenza a tutela dell'infanzia, riconducibili all'istituto del domicilio di soccorso.

A sostegno della domanda, il Comune di Camaiore esponeva: di avere disposto interventi particolari a tutela del minore e della madre in conformità alla previsione dell'art. 54 della L.R. Toscana n. 57/97; che la citata fonte normativa demanda all'ente nel cui territorio si manifesta l'esigenza, il compito di attuare le misure protettive, riconoscendo gli oneri di spesa conseguenti a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il cd. "domicilio di soccorso"; di aver verificato che al momento dell'inserimento presso la comunità "Progetto Demetra" di Pisa, gestita dalla Cooperativa "Il Simbolo", il beneficiario aveva il proprio domicilio di soccorso nel Comune di Pisa essendovi stato residente per più di due anni; di avere richiesto, unitamente all'Amministrazione convenuta, parere alla Regione Toscana la quale, con nota prot. n. 105/24628/09.03 del 30.08.2000, affermava che gli oneri di cui si tratta erano "*a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso..*" e, dunque, del Comune di Pisa.

In qualità diSindaco pro tempore, giusta delibera G.M. n. 80 del 5.3.2009, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Francesco Frati conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa la facoltà di rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, ricevere pagamenti e rilasciare quietanze, conciliare e transigere la lite, farsi sostituire deferire giuramento decisorio; Eleggo domicilio come in atti.
La presente costituisce consenso espresso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati da parte dell'avv. Francesco Frati, del personale del suo studio e dei collaboratori anche esterni. Dichiaro, con la presente, di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003.

IL SINDACO
Giampaolo Bertola

V° è autentica

COMUNE DI PISA
Settore Segretariato Generale
Ufficio Notifiche Civica
PROT. 11820
DATA 16/3/09

Più in particolare, l'odierna appellante riferiva che a seguito della relazione predisposta dall'Ufficio Servizio Sociale e dell'ordinanza del Tribunale dei minorenni di Firenze n. 1588 dell'11.08.1998, nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di assistenza sociale, venivano adottate due successive deliberazioni – la n. 231 del 22.08.1998 ad opera del dirigente di settore e la n. 717 del 28.12.1998 della Giunta Municipale – con cui si autorizzava sia il citato intervento di ricovero sia l'assunzione dei relativi impegni di spesa, pari a lire 24.648.000 per il periodo dal 27.07.1998 al 31.12.1998 ed a lire 28.392.000 per il periodo dall'1.011999 al 30.06.1999.

Costituitosi in giudizio il Comune di Pisa contestava la domanda assumendo – intervenuta ad opera della legge n. 328/2000, l'abrogazione del "domicilio di soccorso" – l'inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all'art. 79 della legge n. 6972/1890 con conseguente assunzione, da parte dell'Amministrazione comparente, degli oneri di spesa derivanti dallo svolgimento delle funzioni assistenziali.

Istruita la causa su base documentale, con sentenza n. 165/08, depositata in data 1.02.2008, il Tribunale di Pisa respingeva la domanda compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Tutto ciò premesso, la comparente propone

appello

e chiede l'integrale riforma della sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Pisa **n. 165/2008**, depositata il **1.02.2008**, con la quale è stata rigettata la domanda del comparente, per i seguenti

motivi

Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure dopo aver affermato la giurisdizione dell'AGO, correttamente ravvisando l'oggetto della controversia nella "*individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale*"; ricostruito la normativa applicabile e riconosciuto, nel domicilio di soccorso, il

criterio legislativo da utilizzare per individuare l'ente pubblico obbligato al pagamento – nella specie, il Comune di Pisa dove "*la sig.ra Sara Vanni...aveva maturato, al momento dell'inserimento presso la Comunità "Progetto Demetra", il proprio domicilio di soccorso...*" -, ha respinto la domanda sull'erroneo presupposto che "*non è stato assolto l'onere probatorio...né tale mancanza può essere colmata dall'applicazione del principio di non contestazione...Nel caso in esame, il Comune convenuto, se è vero che ha sviluppato le proprie difese prevalentemente in punto di diritto, mediante la ricostruzione della normativa applicabile...è altrettanto vero che ha eccepito fin dall'inizio "l'inammissibilità nonché la totale infondatezza nel merito dell'atto" eccezione che è da ritenersi estesa a tutti i profili del merito della pretesa, ivi compreso quello relativo alla prova del credito fatto valere in giudizio*".

A sostegno del decisum, il Tribunale pare tracciare un iter motivazionale articolato nei termini seguenti:

a) la controversia in esame verte su prestazioni assistenziali rese precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 328/2000 e, pertanto, è disciplinata dagli artt. 72 e ss. della l. 6972/1890 e dalla legge Regionale Toscana n. 72/1997;

b) dalla documentazione in atti emerge che i beneficiari dell'assistenza hanno maturato, al momento dell'inserimento presso la Comunità, il domicilio di soccorso nel Comune di Pisa, il quale è pertanto tenuto a rimborsare al Comune di Camaiore ogni eventuale spesa da quest'ultimo anticipata;

c) il Comune di Camaiore non ha assolto l'onere probatorio "*non essendo stati prodotti i provvedimenti amministrativi che hanno autorizzato il relativo impegno di spesa, né essendovi prova della concreta erogazione di tali somme*";

d) non esiste nel nostro ordinamento alcun principio che vincoli una parte alla contestazione di ogni situazione di fatto dedotta; una circostanza può e deve ritenersi incontroversa quando sia ammessa espressamente dalla controparte

oppure quando quest'ultima abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi;

e) nel caso in esame, l'Amministrazione convenuta, per quanto abbia sviluppato difese prevalentemente in punto di diritto, ha eccepito "la totale infondatezza nel merito dell'atto", eccezione da ritenersi estesa anche alla prova del credito.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice – fondate sulla tendenziale negazione del principio di non contestazione, nonché su una inesatta definizione, individuazione e valutazione dell'onere della prova – non possono in alcun modo essere condivise.

- 1 -

Il tema del principio di non contestazione – secondo cui, nel processo civile avente ad oggetto rapporti disponibili, i fatti allegati da una parte e non espressamente contestati dall'altra non hanno bisogno di essere provati – si rivela, come noto, di non semplice lettura investendo diverse problematiche generali del processo, quali l'individuazione dei fatti da provare, la qualificazione delle eccezioni proponibili in giudizio, l'operatività delle preclusioni.

E' opinione prevalente che i comportamenti processuali relativi alla non contestazione di determinati fatti rappresentino manifestazione diretta del principio dispositivo.

Sul piano applicativo, in dottrina si è sostenuta, da un lato, la tesi diretta ad escludere che l'inosservanza del dovere di prendere posizione sui fatti di causa esoneri l'altra parte dall'onere di provare i fatti non contestati, riconoscendo la rilevanza di tali condotte sotto il profilo della correttezza processuale e di una loro eventuale valutazione in sede decisoria, ex art. 116 c.p.c., dall'altra, che la mancata contestazione rappresenta l'adozione di una

linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto che, in quanto non controverso, non dovrebbe essere provato.

Nel contesto del dibattito dottrinale, la giurisprudenza, con indirizzo risalente ma tenuto fermo fino alla decisione delle Sezioni Unite n. 761/2002, ha affermato che nei giudizi relativi a diritti disponibili, "*i fatti allegati possono essere considerati pacifici, esonerando la parte dalla necessità di fornire la prova, soltanto quando l'altra parte li abbia esplicitamente ammessi o abbia impostato la propria difesa su argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri*" (cfr., tra le tante, Corte Cass. 11 gennaio 1983 n. 195; Corte Cass.13 ottobre 1999 n. 11513).

In conformità a tale orientamento si è inoltre precisato che la valutazione del sistema difensivo della parte ai fini della individuazione dei fatti da considerare come implicitamente ammessi, rappresenta un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e, pertanto, in quanto tale, discrezionalmente valutato come semplice argomento di prova.

La tesi così sommariamente richiamata, ravvisa il proprio fondamento sul convincimento che la non contestazione non può essere considerata un istituto del codice di rito, mancando la previsione a carico del convenuto di un preciso onere di contestare i fatti affermati ex adverso.

Con la sentenza 23 gennaio 2002 n. 761 le Sezioni Unite, non ritenendo persuasivo il predetto orientamento, sembrano giungere ad un riconoscimento dell'esistenza del richiamato principio.

Più specificatamente, l'iter argomentativo posto dalla Corte a sostegno della pronuncia può così essere riassunto: **a)** in presenza di situazioni giuridiche sostanziali caratterizzate dal requisito della disponibilità, il processo si atteggia secondo il principio dispositivo; **b)** il difetto di contestazione è irrilevante se ha

ad oggetto l'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione del credito, appartenendo tale cognizione ai poteri del giudice; **c)** la non contestazione assume rilevanza se riguarda i fatti da accertare in giudizio; in tal senso, l'art. 167 c.p.c. afferma l'onere per il convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda; **d)** la mancata contestazione del quantum diventa processualmente rilevante ogni volta che abbia ad oggetto fatti, la cui esistenza non è esclusa automaticamente dalla contestazione dell'an del diritto, in tali ipotesi, infatti, la contestazione dell'esistenza del diritto non "*preclude l'applicabilità della regola che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti allegati ex adverso, con la conseguenza che il comportamento omissivo si connota di idoneità ad essere apprezzato dal giudice ai fini dell'identificazione dell'oggetto della lite o del tema probatorio*"; **e)** la non contestazione assume un ruolo diverso a seconda che abbia ad oggetto i fatti costitutivi o i c.d. fatti secondari; **f)** se il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi, tale condotta assume il significato di un "*comportamento univocamente rilevante...con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente..*"; **g)** la mancata contestazione rappresenta quindi, di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo; **h)** se la non contestazione riguarda, invece, i fatti secondari, tale comportamento non è vincolante per il giudice ma liberamente apprezzabile come argomento di prova; **i)** la non contestazione assume un diverso grado di stabilità, a seconda che investa i fatti costitutivi o quelli secondari.

*

Ciò premesso, appare evidente che il Tribunale, nel ritenere la non contestazione dei fatti una inazione incapace di alcuna valenza espressiva, si sia discostato dai principi e dai risultati raggiunti dall'evoluzione giurisprudenziale

successiva alla decisione delle Sezioni Unite, richiamando orientamenti ormai risalenti.

Con la sentenza impugnata, infatti, come detto, il giudicante ha sostanzialmente negato l'esistenza nel nostro ordinamento del principio di non contestazione attribuendo, altresì, rilevanza ad una eccezione ("inammissibilità nonché la totale infondatezza nel merito dell'atto") che anziché "*..ritenersi estesa a tutti i profili del merito della pretesa..*", avrebbe dovuto considerarsi, per il livello di genericità della enunciazione, niente di più di una inoperante clausola di stile.

A tale riguardo, non vi è dubbio, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, che comportamenti quali la contestazione generica, rappresentando violazione dei precetti di cui all'art. 167 c.p.c. devono determinare l'espunzione dal thema probandum dei fatti messi in discussione.

La richiamata disposizione normativa, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Non solo la esplicita ammissione, quindi, ma anche la mera non contestazione dei fatti allegati – che si ha quando il convenuto implicitamente riconosce come veri i fatti allegati dall'attore in quanto si difende in maniera tale da manifestare inequivocabilmente la volontà di ritenere come veri tali fatti – è idonea a rendere gli stessi *pacifici* in quanto non controversi.

Come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Cassazione, l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di

preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo.

Conseguentemente, ha concluso la Corte, "*ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio*" (Corte Cass. 13 giugno 2005, n. 12636).

*

Nel caso di specie, appare indubbio che l'Amministrazione convenuta abbia assunto una posizione processuale del tutto incompatibile con la volontà di negare la circostanza che il Comune di Camaiore abbia assolto alle spese oggetto di giudizio.

Ciò emerge in particolar modo da una analisi logico-letterale degli atti di causa.

Anzitutto, infatti, si legge letteralmente nella comparsa di costituzione e risposta che "*...conseguentemente, essendo venuto meno il domicilio di soccorso, per le funzioni assistenziali è competente il Comune in cui si è manifestato lo stato di bisogno, quindi proprio il Comune di Camaiore, il quale si è infatti assunto l'impegno delle spese per il ricovero dei soggetti citati in fatto*" (pag. 3).

Tale affermazione, pur in presenza - si ripete - di una generica contestazione, "*di stile*", non può che condurre alla necessaria conclusione che il Comune di Pisa non abbia mai posto in dubbio, né che l'Amministrazione comparente avesse sostenuto dei costi, né l'ammontare del quantum delle medesime.

A ciò aggiungasi che nella comparsa di costituzione e risposta – e prima ancora durante la fase di composizione bonaria dinanzi alla Regione Toscana –

il Comune di Pisa ha improntato le proprie difese unicamente sulla confutazione dell'*an* del diritto, senza alcun accenno o eccezione riguardo all'effettivo esborso di tali spese da parte dell'Amministrazione comparente o al *quantum* delle stesse.

Solo con la comparsa conclusionale, infatti, il Comune di Pisa, modificando le proprie eccezioni – diversamente cioè dall'atto di costituzione, nel quale assumeva solo l'inapplicabilità dell'istituto del domicilio di soccorso e, quindi, incorrendo nelle preclusioni dell'art. 189 c.p.c. – eccepiva il difetto di prova con riguardo al *quantum* della pretesa.

Concludendo sul punto, il giudice di prime cure, posta la rilevanza della mancata contestazione avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto (entità della spesa di cui si chiede la ripetizione) ritenendolo sussistente.

- 2 -

Con la sentenza impugnata, come detto, il Tribunale non ha considerato assolto l'onere probatorio sul presupposto che la suddetta mancanza non "*può essere colmata dall'applicazione del principio di non contestazione*" posto, se ben si è compreso, che tale comportamento sarebbe liberamente apprezzabile come mero argomento di prova.

Anche tali conclusioni non appaiono condivisibili.

Diversamente, dalle argomentazioni sopra esposte, il giudicante non compie alcuna valutazione in merito alla natura dei fatti e delle circostanze desumibili dagli atti di causa, omettendo di considerare che la contestazione sull'an del diritto - più precisamente, sull'individuazione del criterio legislativo da utilizzare per individuare l'ente pubblico obbligato -, non esonerava controparte dall'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso allegati.

Nessuna rilevanza è stata attribuita all'omessa contestazione delle risultanze desumibili dalle certificazioni e dai restanti atti amministrativi i quali,

seppure non assumono valore di "atto pubblico", avrebbero dovuto ritenersi idonei - in quanto estrinsecazione dell'agire della P.A. rivolto al perseguimento degli interessi pubblici -, a fondare il convincimento del giudice.

- 3 -

Dall'ingiusto rigetto della domanda di primo grado, deriva l'ingiusta compensazione del comparente al pagamento delle spese di giudizio.

Tutto ciò premesso,

cita

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal procuratore costituito avv. Gloria Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica del Comune di Pisa, in Pisa, via degli Uffizi, n. 1, a comparire e costituirsi dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, C.I. designato, all'udienza del 21 luglio 2009, ore di rito, per ivi, in riforma della sentenza del del Giudice Unico del Tribunale di Pisa n. 165/2008, depositata il 1.02.2008, sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria eccezione e conclusione, riformare l'impugnata sentenza e condannare il Comune di Pisa al pagamento a favore del Comune di Camaiore della somma di lire 52.884.000 (pari ad € 27.312,31), oltre interessi, con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio."

Con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertenza che in difetto di costituzione incorrerà nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.. Con avvertenza che, in caso mancata comparizione si procederà in contumacia.

Si producono:1- delibera della G.M. n. 80 del 9.3.2009; 2- copia autentica sentenza impugnata; 3- fascicolo di primo grado; 4- provvedimento del dirigente di settore n. 231 del 22.8.1998; 5- deliberazione della G.M. n. 717 del 28.12.1998.

N. SENTENZA

165/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile

RGC 53/02
CRON 1288
Rep. 162

in persona del Giudice Istruttore dott. **Tommaso M. Gualano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo il 11.1.2002 segnata al N. 53 RG, promossa da

COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesco Frati, che lo rappresenta e difende, giusta delibera di G.M. n. 171 del 18.6.2001, per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

OGGETTO: pagamento somma

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente del servizio Affari Sociali *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, presso l'Avvocatura Civica del Comune di Pisa, rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Lazzeri per procura in calce all'originale dell'atto di citazione notificato

CONVENUTA

28-1-08
- 1 FEB. 2008

avente ad oggetto: *Pagamento somma*

Conclusioni delle parti

Per il Comune di Camaiore: "*Conclude come in atti*".

Per il Comune di Pisa: "*In tesi, si eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice adito e/o la improcedibilità della domanda, considerato che ai sensi dell'art. 80 della l. 17.7.1890 n. 6972, parte attrice avrebbe dovuto promuovere la speciale procedura in via amministrativa davanti al Prefetto della provincia in cui ha sede la istituzione che ha effettuato il ricovero, procedura stabilita appunto per*

*dirimere le controversie tra enti circa il rimborso delle spese per cui è causa. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice respinga la conclusione posta in via principale, il Comune di Pisa chiede comunque che la domanda avanzata dal Comune di Camaiore sia respinta perché il Comune di Pisa non risulta essere sede del domicilio di soccorso ai sensi della normativa vigente, nonché per il fatto che parte attrice ha chiesto il rimborso di somme spese senza alcuna preventiva autorizzazione del convenuto, senza aver immediatamente comunicato, come avrebbe voluto un comportamento improntato al rispetto del principio di buona fese nonché del buon andamento della pubblica amministrazione, al Comune di Pisa di aver collocato la Sig.ra Vanni con la figlia minore presso una determinata struttura. In caso di informativa tempestiva l'ente, infatti, avrebbe potuto scegliere soluzioni diverse, migliori e soprattutto più economiche. La domanda deve essere altresì respinta perché del tutto sfornita di prova circa sia l'*an *che il* quantum, *non avendo provato parte attrice né di avere corrisposto la somma richiesta, né le ragioni della eventuale spesa, né il soggetto al quale sarebbe stata versata. Deve essere infine respinta anche la domanda volta ad ottenere gli "interessi" nonché "il pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande per il medesimo titolo in corso di causa", sia perché infondata la domanda principale e conseguentemente non dovuti gli accessori, sia perché non è ammissibile la richiesta di somme ulteriori, eventuali, non quantificate e non quantificabili in assenza di un titolo da cui derivino; nessun contratto è stato stipulato tra gli enti, nessun obbligo di rimborso sussiste, per somme oltretutto mai concordate tra le parti. Sempre con vittoria di spese ed onorari ".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Camaiore conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Pisa per sentirlo condannare – in merito alle spese dal primo sostenute per il ricovero della Sig.ra Sara Vanni e della figlia minore presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa gestita dalla cooperativa "Il Simbolo" per il periodo dal 27.7.98 al 30.6.99 – al pagamento della somma di £. 52.884.000 oltre interessi, nonché al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande per il medesimo titolo in corso di causa. Al riguardo, il Comune di Camaiore sosteneva che, sulla base della L. 6972/1890 e della L.R. Toscana 72/97, il Comune di Pisa era tenuto al rimborso delle spese come sopra

sostenute, avendo avuto la beneficiaria, al momento dell'inserimento in comunità, il proprio "domicilio di soccorso" in Pisa.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, che chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese; in particolare, il Comune convenuto rilevava che l'istituto del "domicilio di soccorso" era stato superato dalla successiva L. 328/00, che ha riorganizzato il sistema di assistenza sociale ed ha abrogato l'art. 72 L. 6972/1890, con la conseguenza che la spesa *de qua* competeva al Comune di Camaiore, quale Comune in cui si era manifestato lo stato di bisogno della beneficiaria.

La causa, istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.7.2007: in tale sede le parti formulavano le conclusioni come indicate in epigrafe.

La causa, infine, veniva ritenuta in decisone dal giudice, il quale assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto deve osservarsi che, contrariamente a quanto rilevato dal Comune di Camaiore, il Comune di Pisa ha depositato all'udienza del 5.7.07 copia autentica del provvedimento n. 320 del 22.3.02 con cui il Direttore Generale, ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto del Comune di Pisa (vd. Statuto in atti), autorizzava il Dirigente del Servizio Politiche sociali dr.ssa Laura Nassi a costituirsi nella odierna causa, affidando la rappresentanza e difesa all'avv. Gloria Lazzeri. E' pertanto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al Comune convenuto: da una parte, il provvedimento *de quo* è contestuale alla instaurazione del presente giudizio; dall'altra, il difetto di autorizzazione ad agire o contraddire derivante dalla mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio (o dell'equivalente provvedimento del Direttore Generale) può essere sanato, nel corso del giudizio, anche direttamente dalla parte ed indipendentemente dalla concessione, da parte del giudice, del termine per la regolarizzazione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c. (Cass., 10939/03); ciò, in quanto l'autorizzazione a stare in giudizio richiesta dalla legge per gli enti pubblici, costituendo requisito non già di validità, ma di efficacia della costituzione in giudizio dell'ente, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore se prodotta in corso di causa (Cass., 21413/06) con effetto retroattivo (Cass., 3449/94; Cass., 21255/06) (a meno

che il giudice del merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in mancanza della delibera, circostanza che nel caso di specie non si è verificata).

Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, è da premettere che tale difetto, giusto il disposto dell'art. 37 c.p.c., è rilevabile, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, per cui non ha pregio l'eccezione di tardività spiegata sul punto da parte attrice.

E' noto che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.). Poiché nel nostro caso tale momento si identifica nella data del 3.1.02 (data di notifica dell'atto di citazione), ne consegue la inoperatività della previsione dell'art. 80 L. 6972/1890, già abrogato al 3.1.02 per effetto del combinato disposto degli art. 30 L. 328/00 e 21 D.Lgs. 207/01.

Superato il richiamo all'art. 80 cit. (ivi compreso il riferimento contenuto al ricorso in via amministrativa al Prefetto, soggetto peraltro sostituito dalle Regioni per effetto dell'art. 1 D.P.R. 15.1.1972 n. 9 per le vicende, come la presente, successive al definitivo trasferimento delle competenze alle Regioni), sono due i riferimenti normativi su cui potrebbe fondarsi la giurisdizione del g.a. in casi come il presente: l'art. 29, n. 6, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dalle modificazioni introdotte dalla legge 205/2000, sul presupposto della qualificazione della domanda come attinente a spese di spedalità; l'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della L. 205/00, con l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (che trova applicazione anche ai giudizi pendenti, attesa l'efficacia retroattiva che assiste le pronunce declaratorie di illegittimità costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti), sul presupposto della riconduzione della controversia alla materia dei pubblici servizi.

Sennonché, in riferimento ad entrambe le prospettazioni sopra riportate, è già intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia n. 20114/05 resa in sede di regolamento di giurisdizione, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Sotto il primo profilo, la Cassazione ha escluso che rapporti come quello oggetto del presente giudizio attengano a spese di spedalità, tali non potendosi considerare quelle sostenute dai Comuni nella materia dell'assistenza

pubblica in genere; quanto al secondo profilo, la Suprema Corte ha sottolineato che, a prescindere dall'ipotesi di concessione di servizi, già contemplata dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi sopravvive soltanto nelle controversie "relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241", ovvero relative all'affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati. Non afferendo il rapporto dedotto in giudizio ad una concessione di pubblici servizi, né ricollegandosi lo stesso ad un esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ove non volesse condividersi l'impostazione secondo cui i rapporti di carattere patrimoniale sono *ex definitione* esclusi dall'area in cui opera il potere autoritativo della p.a. Infatti, la domanda di rimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale in relazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcun sindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificati da atti di tale specie, avendo lo stesso Comune semplicemente adempiuto ad un'obbligazione di natura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge". La disciplina legislativa configura espressamente le prestazioni assistenziali come oggetto di diritto delle persone che si trovino in stato di bisogno, senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali. La sfera della discrezionalità riguarda, invece, la redazione dei programmi assistenziali, coi quali vengono stabilite le tipologie di interventi e determinate le risorse destinate all'attuazione di tali programmi, atti che sono di competenza regionale e che, secondo quanto sopra rilevato, non riguardano direttamente la costituzione del rapporto. Pertanto, la controversia sull'individuazione del soggetto obbligato alla prestazione assistenziale non può considerarsi relativa a provvedimenti dell'amministrazione (cfr., Cass., S.U., 20114/05 cit.).

Passando al merito della controversia, si osserva che il Comune di Camaiore ha chiesto la restituzione al Comune di Pisa della somma complessiva di £. 52.844.000, stanziato per l'inserimento della Sig.ra Sara Vanni e della figlia Elisa Pardini presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa dal 27.7.98 al 30.6.99.

Poiché le prestazioni di assistenza sociale *de quibus* sono state rese prima della entrata in vigore della L. 328/00, le cui norme non hanno efficacia retroattiva, è applicabile in riferimento ad esse la disciplina sostanziale di cui alla L. 6972/1890 (art. 72 ss.) e L. Regionale Toscana 72/97 (peraltro successivamente abrogata dall'art. 64 L.R. Toscana 41/05 ma applicabile alla vicenda in esame): pertanto, gli interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza "sono disposti dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dell'ente gestore delle misure medesime" (art. 54 co. 1 L.R. Toscana 72/97), ma "gli oneri di spesa sono a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso di cui agli artt. 72 ss. L. 6972/1890", intendendo per domicilio di soccorso, tra l'altro, il Comune presso il quale il cittadino bisognoso abbia dimorato per più di due anni senza notevoli interruzioni (art. 72 co. 1, 1), L. 6972/1890).

Dalla documentazione in atti emerge che la Sig.ra Sara Vanni (e quindi la figlia minore Elisa Pardini: art. 73 L. 6972/1890) aveva maturato, al momento dell'inserimento presso la Comunità "progetto Demetra" (27.7.98), il proprio domicilio di soccorso nel Comune di Pisa (doc. 4 fasc. attoreo).

Peraltro, il Comune di Camaiore non ha fornito adeguata dimostrazione della spesa di cui viene chiesta la restituzione, non essendo stati prodotti i provvedimenti amministrativi che hanno autorizzato il relativo impegno di spesa né essendovi prova della concreta erogazione di tali somme: il Comune di Camaiore fa infatti riferimento a due provvedimenti (provvedimento del dirigente di settore n. 231 del 22.8.1998 e deliberazione della Giunta municipale n. 717 del 28.12.1998) che però non sono stati prodotti in giudizio e la cui conoscenza, trattandosi di atti amministrativi e non normativi, il giudice non può acquisire *aliunde*.

Non è stato pertanto assolto l'onere probatorio che l'art. 2697 c.c. pone a capo del Comune attore, né tale mancanza può essere colmata dall'applicazione del principio di non contestazione.

Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, nel nostro ordinamento processuale non esiste alcun principio che vincoli una parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta dalla controparte. Peraltro, una situazione può e deve considerarsi incontroversa, e quindi non richiedente prova specifica da parte del soggetto processuale che l'abbia addotta, quando sia ammessa espressamente dalla controparte, ovvero questa assuma una condotta processuale

che si ricolleghi alla sussistenza del fatto o della situazione giuridica dedotta, presupponendola. Sotto quest'ultimo profilo, costituisce principio di ordine generale quello secondo cui i fatti allegati da una parte possono essere considerati "pacifici", esonerando, in tal caso, la parte sulla quale grava il relativo onere probatorio dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (tra le tante, Cass., Civ., III, 3175/02). In altri termini, se è vero che la mera mancata contestazione di un fatto allegato *ex adverso,* in quanto tale e di per sé considerata, non può avere automaticamente l'effetto di prova, tuttavia ove il giudice valuti tale comportamento *ex* art. 116 c.p.c. non semplicemente di per sé (e quindi solo in quanto omessa contestazione), ma come espressione significativa del comportamento processuale della parte, da inquadrare nell'ambito di quest'ultimo e valutata in relazione all'intero complesso di tesi difensive esposte, assume la rilevanza prevista da detta norma e può quindi costituire perfino unica e sufficiente fonte di prova (Cass., civ. III 2273/05).

Nel caso in esame, il Comune convenuto, se è vero che ha sviluppato per proprie difese prevalentemente in punto di diritto, mediante la ricostruzione della normativa applicabile e la individuazione del criterio legislativo da utilizzare per individuare l'ente pubblico obbligato al pagamento definitivo delle spese *de quibus* (art. 6 L. 328/00 in luogo dell'art. 72 L. 6972/1890), è altrettanto vero che ha eccepito fin dall'inizio "l'inammissibilità nonché la totale infondatezza nel merito dell'atto [di citazione]", eccezione che è da ritenersi estesa a tutti i profili del merito della pretesa, ivi compreso quello relativo alla prova del credito fatto valere in giudizio.

La domanda attorea deve quindi essere rigettata.

Tenuto conto della particolarità della vicenda e della complessità della normativa riferibile alla vicenda in oggetto, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo,

1) rigetta la domanda formulata dal Comune di Camaiore;

3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pisa, 28.1.08

Il giudice

Dott. TOMMASO GUALANO

IL CANCELLIERE CT
Cristina CANOVA

Depositato in cancelleria
- 1 FEB. 2008
IL CANCELLIERE
Cristina CANOVA

E' copia conforme all'originale
15 FEB. 2008
IL CANCELLIERE
Cristina CANOVA

x uso appello

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 02 **R.G: 614-1/2009**

All'udienza collegiale del giorno **12/10/2017** ore **11:30**

PRESIDENTE Dr. Emanuele Ricciello

Giudice/Consigliere Dr. Maria Grazia Daniele **Relatore**

Giudice/Consigliere Dr. Giuseppe Zuccarelli **Relatore**

Relatore Zuccarelli Giuseppe

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. .....

Il G.R. Dr. .....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale COMUNE DI CAMAIORE

Avv. FRATI FRANCESCO

Avv. CASTAGNA ALESSANDRA

Avv. TERZIANI MONNALISA presente

Convenuto principale COMUNE DI PISA

Avv. LAZZERI GLORIA

Avv. CAPONI SUSANNA

Avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

Avv. FERRARONI GRAZIELLA

Sono comparsi: il procuratore del ricorrente Avv. _____

in sostituzione dell'avv. la quale deposita relata di notifica dell'istanza alla quale si riporta

il/i procuratore del resistente Avv. _____

in sostituzione dell'Avv. _____

- già cosituito
- che si costituisce depositando fascicolo con comparsa e mandato

☐ Il Relatore svolge breve relazione

E'..... presente ai fini della pratica forense ..... dott.....

☐ Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi _____

☐ La Corte si riserva ☐ La Corte si riunisce in Camera di Consiglio; al termine

dà lettura del sottoesteso provvedimento:

La Corte ritenuto che nella sentenza n. 710/20A si è incorsi in un errore materiale nel dispositivo, in quanto la condanna alle spese è stata disposta in danno del Comune di Cornaiore anziché del Comune di Pisa e come invece doveva avvenire sulla scorta della parte motiva

PQM

ordina correggersi errore materiale contenuto nel dispositivo nel senso che laddove scritto condanna Comune di Cornaiore al pagamento delle spese legali debba leggersi e intendersi condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese fermo il resto, mandando alla Cancelleria di trattare il presente provvedimento sull'originale corretto.

Il Presidente

COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica
~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliottiòcomune.pisa.it

Prot. 89060

Pisa, 20/10/2017

Oggetto: Corte di Appello di Firenze – Comune di Camaiore c/Comune di Pisa – Trasmissione sentenza n. 710/2017. (30C09).

Al Dirigente
Direzione Servizi Demografici e Sociale
dott. L. Ballantini

In riferimento alla causa in oggetto, trasmetto la sentenza n. 710/2017, con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha accolto l'appello promosso dal Comune di Camaiore avverso la sentenza di primo grado affinché codesta Direzione provveda alla liquidazione del capitale e degli interessi legali.

Questa Avvocatura provvederà alla liquidazione delle spese legali mediante la richiesta del debito fuori bilancio.

Trasmettiamo, altresì, il prospetto dettagliato delle spettanze dovute al Comune di Camaiore nonché tutti gli atti introduttivi del contenzioso per una maggiore comprensione della vicenda.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

La Dirigente
avv. Susanna Caponi

Allegato 1
GF\gf (lettere\civili\ballantinilaura)

Sentenza n. 710/2017 pubbl. il 24/03/2017
RG n. 614/2009
Repert. n. 724/2017 del 24/03/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Pagamento somme

Fatta comunicazione

lì,

La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati:

dott.	Emanuele	RIVIELLO	Presidente
dott.	Carla	SANTESE	Consigliere
dott.	Giuseppe	ZUCCARELLI	Consigliere A.Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 614/09 del ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e vertente tra:

COMUNE DI CAMAIORE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato in Firenze (FI), Via G. Vico n. 22 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Castagna come da procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente della Direzione Servizi educativi e Sociale del Comune di Pisa, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Duca D'Aosta n. 2 (Studio Avv. Graziella Ferraroni) e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti come da procura in atti

APPELLATO

All'udienza collegiale del **11/10/2016** la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante Comune di Camaiore: "Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria eccezione e conclusione, riformare l'impugnata sentenza e condannare il Comune di Pisa al pagamento a favore del Comune di Camaiore della somma di lire 52.884.000 (pari ad euro 27.312,31), oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a0d3904221 9e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

Per la parte appellata Comune di Pisa: "Voglia Codesta Corte

- in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione di documenti nel solo giudizio di secondo grado *ex* art. 345 c.p.c.;

- nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 165/08 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore conveniva in giudizio il Comune di Pisa per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 52.884.000 oltre interessi, a titolo di rimborso per le spese sostenute, nell'esercizio delle funzioni di assistenza a tutela dell'infanzia riconducibili all'istituto del "domicilio di soccorso", per il ricovero della sig.ra Sara Vanni e della di lei figlia minore presso la Comunità "Progetto Demetra" di Pisa per il periodo compreso tra il 27.7.98 ed il 30.6.99. A sostegno della domanda, il Comune di Camaiore esponeva:

1) di avere disposto interventi particolari a tutela del minore e della madre in conformità alla previsione dell'art. 54 della L. R. Toscana n. 57/97;

2) che la citata fonte normativa demanda all'ente, nel cui territorio si manifesta l'esigenza, il compito di attuare le misure protettive, riconoscendo gli oneri di spesa conseguenti a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il cd. "domicilio di soccorso";

3) di aver verificato che, al momento dell'inserimento presso la comunità "Progetto Demetra" di Pisa, gestita dalla Cooperativa "Il Simbolo", il beneficiario aveva il proprio "domicilio di soccorso" nel Comune di Pisa, essendovi stato residente per più di due anni;

4) di aver richiesto, unitamente alla Amministrazione convenuta, parere della Regione Toscana, la quale, con nota prot. n. 105/24628/09.03 del 30.08.2000, affermava che gli oneri

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

di cui si tratta erano "a carico del Comune nel quale il cittadino ha maturato il domicilio di soccorso" e, dunque, del Comune di Pisa.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Pisa contestava la domanda, assumendo – intervenuta l'abrogazione dell'istituto del "domicilio di soccorso" ad opera della L. 328/2000 – l'inapplicabilità alla fattispecie in questione della previsione di cui all'art. 72 della L. 6972/1890, con conseguente assunzione, da parte del Comune di Viareggio, degli oneri di spesa derivanti dallo svolgimento delle funzioni assistenziali.

Con sentenza n. 165/08, depositata in data 1.02.2008, il Tribunale di Pisa rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Camaiore proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. Riferiva altresì che, a seguito della relazione predisposta dall'Ufficio Servizio Sociale e dell'ordinanza del Tribunale dei minorenni di Firenze n. 1588 dell' 11.08.1998, nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni in materia di assistenza sociale, venivano adottate due successive deliberazioni – la n. 231 del 22.08.1998 e la n. 717 del 28.12.1998 della Giunta Municipale – con cui si autorizzava sia il citato intervento di ricovero sia l'assunzione dei relativi impegni di spesa, pari a lire 24.648.000 per il periodo dal 27.07.1998 al 31.12.1998 ed a lire 28.392.000 per il periodo dall'1.01.1999 al 30.06.1999. Pertanto, il Comune di Camaiore impugnava integralmente la sentenza n. 165/2008, depositata il 1.02.2008, per i seguenti motivi:

- ha errato il Tribunale di primo grado nel respingere la domanda formulata dal Comune di Camaiore sul presupposto che non è stato assolto l'onere probatorio su di esso gravante e che tale mancanza non può essere colmata dall'applicazione del principio di non contestazione;

- conseguentemente ha errato il Tribunale di primo grado nel compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

L' appellante chiedeva, quindi, che la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Pisa che contrastava l'impugnazione avversaria chiedendone il rigetto.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11/10/16, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

L'appellante basa il proprio appello sostanzialmente sul principio di non contestazione e sul mancato assolvimento dell'onere della prova. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.

A parere di Questa Corte è necessario svolgere alcune considerazioni in ordine al principio di non contestazione, la cui mancata operatività nel caso di specie secondo il Giudice di *prime cure* viene invocata dall'odierno appellante come principale motivo di doglianza.

Come noto, la L. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. La norma espressamente prevede che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita». Tale formulazione rende esplicita l'esistenza anche per il nostro processo civile di un principio che già si era ritenuto di ricavare in via di interpretazione sistematica e la cui applicabilità, dunque, non può essere limitata alle sole controversie successive all'entrata in vigore della L. n. 69/2009 (si veda

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

Cass., S.U., 23.1.2002, n. 761; Cass., 13.9.2003, n. 13467; Cass., 13.6.2005, n. 12636; Cass., 10.11.2010, n. 22837**).**

Secondo l'orientamento ormai pacifico sul punto, l**a** collocazione del riferimento ai fatti non contestati nel co. 1 dell'art. 115, che impone al giudice l'obbligo di fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti o dal P.M., non è da intendere come obbligo per il giudice di considerare «come veri» i fatti non specificamente contestati tra le parti costituite – così inducendo a ritenere che il risultato della non contestazione sia lo stesso delle prove, ossia rendere (presuntivamente o fittiziamente) veritieri i fatti allegati – ma, piuttosto, risponde all'esigenza di ricomprendere anche questa categoria di fatti (oltre che i fatti notori e le massime di esperienza) fra le deroghe che lo stesso art. 115 c.p.c. pone – sia pure per ragioni diverse – al principio generale con il quale esso si apre, nel limitare i poteri del giudice in materia probatoria, e cioè al principio secondo cui nel decidere il giudice deve fondarsi sulle prove indicate dalle parti e dal P.M. «salvi i casi previsti dalla legge». E', infatti, evidente che non può essere l'atteggiamento assunto dalla controparte nei confronti del fatto allegato a rendere (processualmente) vero tale fatto, cioè ad offrire al giudice – così come accade con le prove – elementi di conoscenza dei fatti accaduti fuori del processo. Pertanto, anche alla luce della scelta del legislatore, c'è concordia tra gli interpreti nel ribadire quanto tradizionalmente si sostiene come effetto della non contestazione, e cioè la relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato. Si sostiene cioè che la non contestazione non è uno strumento probatorio, in quanto non è in grado di offrire al giudice alcun elemento di conoscenza dei fatti allegati, ma rileva solo sul piano dell'art. 2697 c.c., ovvero sul piano della ripartizione dell'onere della prova. Ebbene, nel momento in cui il co. 1 dell'art. 115 impone che, laddove la parte intenda contestare i fatti ex adverso allegati, lo debba fare in modo specifico, la norma colora una tale attività della parte imponendole di non limitarsi alla mera negazione, ma di specificare la sua contestazione, formulandola come un'allegazione di-

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

versa e di segno contrario rispetto all'allegazione dedotta dalla controparte. Dunque, intervenuta la non contestazione, il fatto allegato non diventa *v*ero in quanto provato, ma non coperto dall'onere della prova per la parte che l'ha allegato.

Se questa è l'efficacia che determina la non contestazione, ne deriva che il «deve» che il co. 1 dell'art. 115 c.p.c. rivolge al giudice non va inteso come vincolo di ritenere vero il fatto non contestato, ma come obbligo di assumerlo anche se non supportato da prova, sempreché lo stesso fatto non possa essere ritenuto insussistente o infondato dal giudice sulla base delle iniziative processuali che egli ha comunque il potere di esercitare.

Ciò chiarito sulla portata applicativa del principio in esame, giova svolgere qualche ulteriore considerazione sui comportamenti processuali che integrano la non contestazione.

Invero, secondo la ricostruzione più accreditata in materia, dal confronto tra il nuovo co. 1 dell'art. 115 con gli artt. 167 e 416 c.p.c., laddove fissano l'onere di «prendere posizione » sui fatti ex adverso allegati, si trae la conclusione che, nel momento in cui la parte intenda assolvere l'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso allegati avanzando la contestazione degli stessi, debba farlo in modo specifico *e* puntuale. Questa, infatti, è la ratio della riforma del 2009, ossia non tanto quella di introdurre un principio – l'onere di contestazione dei fatti allegati dalla controparte, già immanente al sistema – quanto quella di puntualizzare che, se si intende esercitare un tale onere contestando i fatti allegati, vi è la necessità che la contestazione sia specifica. Pertanto, e proprio alla luce del nuovo co. 1 dell'art. 115, è da ritenere che lo stesso fenomeno ricorra tutte le volte in cui la controparte*:* a*)* o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati; b*)* oppure li contesti in modo del tutto generico; c*) o*ppure quando ottemperi all'onere, ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda, oppure di contestazione solo "in jure" della domanda, oppure in caso di proposizione di eccezioni di merito non incompatibili con la negazione dei fatti costitutivi della domanda (proposizione di eccezione di pagamento o di eccezione di compensazione o di eccezione di prescrizione), oppure di proposizione di

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

sole eccezioni in rito senza accompagnare queste con la contestazione specifica (ma, evidentemente, subordinata al rigetto delle prime) dei fatti ex adverso allegati.

Tanto premesso, nel caso di specie il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che la mancata contestazione dei singoli fatti da parte del Comune di Pisa non potesse avere automaticamente l'effetto di prova, avendo il Comune convenuto eccepito fin dall'inizio "l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito dell'atto di citazione", eccezione che – secondo il Giudice di prime cure – è da ritenersi estesa a tutti i profili del merito della pretesa. Questa Corte, invece, è dell'avviso che il Tribunale, nel ritenere la non contestazione dei fatti un'inazione incapace di alcuna valenza espressiva, si è erroneamente discostato dai principi e dai risultati ermeneutici raggiunti dall'evoluzione giurisprudenziale successiva alla decisione delle Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761 che, già ante riforma del 2009, aveva cristallizzato il principio per cui "se il difetto di contestazione investe i fatti costitutivi – e tali sono quelli di cui si controverte –, la condotta assume il significato di un comportamento univocamente rilevante con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente" e che, pertanto, "la mancata contestazione rappresenta di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo". Il Tribunale, invece, ha attribuito rilevanza ad un'eccezione che, piuttosto, altro non è che una mera clausola di stile. Ciò è tanto più vero in considerazione dell'onere di contestazione specifica, codificato sì nel 2009, ma già risalente in giurisprudenza (ex multis, Cass. 13.6.2005 n. 12636). Nel caso di specie, pertanto, può affermarsi che il Comune di Pisa abbia assunto una posizione processuale incompatibile con la volontà di negare la circostanza che il Comune di Camaiore abbia assolto alle spese oggetto di giudizio. A ben vedere, infatti, si tratta di un profilo in alcun modo contestato in corso di causa ed ulteriormente corroborato dai documenti prodotti

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

dall'appellante (si veda provvedimento del dirigente di settore n. 231 del 22.8.1998 e deliberazione della G.M. n. 717 del 28.12.1998), dei quali Questa Corte riconosce l'ammissibilità nel giudizio di appello. Invero, in senso contrario all'ammissibilità dei predetti non depone la tardività della relativa produzione, giacché la norma *ratione temporis* applicabile al caso in esame è l'art. 345 comma 3 c.p.c. nella sua vecchia formulazione, ovvero quella rimasta in vigore sino al settembre 2012. A parere di questa Corte, infatti, non può dubitarsi della indispensabilità ai fini della decisione della causa dei documenti comprovanti la spesa di cui si tratta.

Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte, ritenuto provato (rectius: non contestato), né appellato l'ammontare della spesa di cui viene chiesta la restituzione nell'importo di lire 52.884.000 (€ 27.312,31), in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del Comune di Camaiore in ordine al rimborso per le spese da quest'ultimo sostenute nell'esercizio delle funzioni di assistenza a tutela dell'infanzia riconducibili all'istituto del "domicilio di soccorso".

La somma di cui sopra, quale debito di valuta, dovrà essere maggiorata di soli interessi legali dalla data di notifica della citazione di primo grado al saldo.

La riforma della sentenza di primo grado impone la revisione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, spese che devono essere poste, per entrambi i gradi, a carico del Comune di Pisa e liquidate come segue. Quanto al primo grado le spese processuali devono essere liquidate, come stabilito, dal D.M. 127/04 in € 197,94 per spese non imponibili, € 1.950,00 per diritti ed € 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali (12,5%), IVA e CAP come per legge mentre le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere liquidate in € 358,11 per spese non imponibili ed € 6.615,00 per compenso di avvocati in ambito civile, come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 TU- DPR n. 115/02

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

entro € 52.000,00), l'impegno difensivo prestato, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Comune di Camaiore avverso la sentenza n. 165/2008 del Tribunale di Pisa cosi provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 165/08 del Tribunale di Pisa, condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore del Comune di Camaiore della somma di € 27.312,31, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna il Comune di Camaiore al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in € 197,94 per spese non imponibili, € 1.950,00 per diritti ed € 3.950,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali (12,5%), IVA e CAP come per legge; quanto al secondo grado in € 358,11 per spese non imponibili ed € 6.615,00 quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex. art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 09/02/17 dalla Corte di Appello su relazione del Dott. Giuseppe Zuccarelli.

Il Consigliere A. Relatore — Il Presidente

Dott. Giuseppe ZUCCARELLI — Dott. Emanuele RIVIELLO

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

Firmato Da: RIVIELLO EMANUELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d6846 - Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 440b095192a784c4ac2a3d39042219e6
Firmato Da: GIUSEPPE ZUCCARELLI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39119a

COMUNE DI PISA

Direzione Servizio Demografici – Sociale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Prot. 96199

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio prot. n. 90926/2017 comune di Camaiore sent. Corte d'Appello n. 710/2017. Integrazione**

Ad integrazione della nota prot. n. 90924 del 26 ottobre scorso relativa al riconoscimento del debito in oggetto, trasmetto allegata alla presente, la relazione pervenuta dalla Direzione Avvocatura in risposta alla nota prot. n. 89478/2017.

Pisa, 13 novembre 2017

LA DIRIGENTE
Laura Ballantini